



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 186 del 30/11/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2011, n. 2506

Legge Regionale n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare VALUTAZIONE DI CONGRUITA' NEL SETTORE AGRICOLO. DISCIPLINA TRANSITORIA

L'Assessore al welfare-lavoro, politiche di benessere sociale e pari opportunità sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, confermata dal dirigente del servizio politiche per il lavoro riferisce quanto segue:

La legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28, recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", prevede che la Regione Puglia individui indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni competenti.

Nell'ambito di tale percorso di concertazione la Regione Puglia è tenuta ad individuare gli "indici di congruità" articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) al fine di garantire che i datori di lavoro che beneficiano di erogazioni, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, operino nel rispetto della legalità e trasparenza.

Gli indici di congruità rappresentano un importante intervento di politica economica diretto a penalizzare, e a rendere sempre più marginali, le imprese che fondano la propria competitività sulla riduzione illecita del costo del lavoro, contribuendo ad orientare il flusso delle risorse pubbliche a favore delle aziende che garantiscono un corretto impiego della manodopera sulla base di un parametro di normalità tecnica. In quest'ottica la valutazione di congruità rappresenta un indubbio beneficio per le imprese regolari in quanto consente loro di ottenere una posizione di vantaggio rispetto alle aziende che praticano una concorrenza sleale fondata sull'impiego di manodopera non in regola.

La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità è, difatti, ai sensi della L.R. 28/2006, condizione per l'accesso dei datori di lavoro a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per la fruizione di erogazioni effettuate dalla Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali.

Nel corso degli incontri della Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare, anche in considerazione delle azioni già intraprese da questo assessorato in seguito all'approvazione della legge regionale di che trattasi, è stata più volte evidenziata dalle organizzazioni sindacali, l'esistenza di gravi irregolarità nel settore agricolo, uno dei settori trainanti dello sviluppo regionale, e l'esigenza di intervenire con misure urgenti anche a carattere transitorio.

In agricoltura si rileva, difatti, secondo i dati nazionali, un tasso di lavoratori irregolari superiore a quello calcolato per i rimanenti comparti. Nel 2005, gli occupati non regolari in agricoltura sono stati in Italia 339,5 mila, pari al 33,9% dell'occupazione totale del settore, mentre per le rimanenti attività economiche

(Industria, Industria in senso stretto, Costruzioni, Servizi) si stima un tasso d'irregolarità pari al 10,5%. Tali percentuali evidenziano come il fenomeno del sommerso in agricoltura sia di proporzioni superiori a quello mediamente registrato nel complesso delle attività produttive.

L'evidenza di tali dati e la persistenza del ricorso al caporalato nelle campagne pugliesi è stata più volte denunciata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e sottolineata da recenti fatti di cronaca, rendendo urgente l'adozione di strumenti volti ad assicurare il rispetto della legalità, soprattutto da parte delle imprese agricole che percepiscono finanziamenti pubblici.

Nelle more della conclusione del percorso concertativo sugli indici di congruità disciplinati dalla L.R. 28/2006, e della elaborazione dei dati del censimento agricolo attualmente in corso, che dovrebbe consentire di disporre di maggiori informazioni per la costruzione più accurata degli indici di congruità, le parti sociali e la Regione Puglia hanno concordato di individuare uno strumento transitorio la cui efficacia cesserà al momento della definizione dei suddetti indici.

Con il presente provvedimento si propone di attivare una sperimentazione per la valutazione della congruità della manodopera impiegata dalle imprese agricole, indicando nelle Tabelle ettaro colturali, già approvate dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale del Dirigente del Settore Alimentazione del 30 agosto 2007, n. 356, pubblicato sul BURP 132 del 20 settembre 2007, lo strumento di accertamento induttivo e presuntivo.

Le predette Tabelle, infatti, sia pure costruite per altra e diversa finalità, consentono di identificare valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame al fine di riconoscere la congruità dell'attività aziendale rispetto ai parametri indicati.

Con riferimento alla provincia BAT in via transitoria si farà riferimento alle tabelle relative ai territori di Bari e Foggia come da suddivisione esistente al momento della approvazione delle tabelle.

Premesso quanto sopra, le imprese agricole che intendano avvalersi di un contributo o di un finanziamento pubblico dovranno indicare, in sede di richiesta, la tipologia di coltura praticata ed il numero di ULA impiegate in media nell'anno precedente, oltre a consegnare la documentazione richiesta dall'art. 2, co. 4, l.r. Puglia n. 28/2006, e potranno accedere al finanziamento nel solo caso in cui il rapporto sia congruo rispetto a quello riportato nelle allegate tabelle, con uno scostamento massimo pari al 20%.

Tale scostamento deve intendersi elevato, con riferimento ai valori contenuti nelle tabelle, al 35% per le imprese con meno di 2 lavoratori dipendenti, in ragione del tasso di produttività estremamente ridotto evidenziato dalle statistiche regionali. In tali ipotesi la valutazione di congruità iniziale viene corretta al ribasso e l'impresa può essere giudicata congrua pur discostandosi dalla indicazione contenuta nella tabella. Tali scostamenti sono definiti sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale per l'emersione del lavoro non regolare.

Fermo restando quanto disposto dall'art.2, comma 6, della L.r.28/2006, e al fine di minimizzare la discrezionalità della pubblica amministrazione in merito alla valutazione delle ipotesi di giustificazione e di accrescere la trasparenza decisionale, si rende opportuno individuare, limitatamente al settore agricolo, le seguenti ipotesi di giustificazione: condizioni non concorrenziali nel mercato di sbocco, utilizzo di personale esterno, produttività particolarmente elevata dovuta ad investimenti, calamità naturale ed eventi accidentali, presenza di rimanenze adeguatamente certificate.

Le modalità applicative del regime transitorio della valutazione di congruità in agricoltura saranno oggetto di definizione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, da parte di un apposito tavolo tecnico i cui componenti saranno individuati dall'Assessore al Welfare - Lavoro e dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari-Agricoltura, la cui regia sarà in capo all'Assessorato al Lavoro e del quale faranno parte i rappresentanti delle parti sociali presenti nella commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare.

Al termine del primo semestre di sperimentazione, sarà effettuata una verifica sulla efficacia e sul funzionamento di tale valutazione di congruità.

Visto il parere delle parti sociali e degli attori istituzionali presenti nella Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come dinanzi illustrate, propone l'adozione del seguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. n.7/1997, art.4, comma 4, lettera a)

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare-Lavoro;  
Vista la sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione e del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

- Di prendere atto di quanto sopra premesso.

- Di individuare nelle Tabelle approvate dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale del Dirigente del Settore Alimentazione del 30 agosto 2007, n. 356, pubblicato sul BURP 132 del 20 settembre 2007, lo strumento da utilizzare in via transitoria per la valutazione di congruità in agricoltura, e di stabilire che la dimostrazione del rispetto di tale valutazione di congruità rappresenta, ai sensi della L.R. 28/2006, condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali;

- Di stabilire che ai fini della presente delibera si intendono:

1) per "settore agricolo": le attività di coltivazione di colture agricole non permanenti, di coltivazione di colture permanenti, di riproduzione delle piante, di allevamento di animali, di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista, di supporto alla produzione vegetale, secondo la vigente classificazione ATECO elaborata dall'ISTAT;

2) per "cause di giustificazione": le cause ed i fattori che spiegano e giustificano lo scostamento dall'indice di congruità del settore agricolo.

- Di stabilire che nella definizione delle modalità di applicazione delle tabelle dovrà tenersi conto delle percentuali di scostamento individuate in narrativa nonché delle seguenti cause di giustificazione che andranno debitamente e puntualmente motivate: condizioni non concorrenziali nel mercato di sbocco, utilizzo di personale esterno, produttività particolarmente elevata dovuta ad investimenti, calamità naturale ed eventi accidentali, presenza di rimanenze adeguatamente certificate.

- Di istituire un apposito tavolo tecnico i cui componenti saranno individuati dall'Assessore al Welfare - Lavoro e dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari-Agricoltura, la cui regia sarà in capo all'Assessorato al Lavoro, che provvederà, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, alla definizione delle modalità applicative delle tabelle come sopra individuate.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---